

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FCE e sul FEAMP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FSE e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 22.3.2014, della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/3/2014, della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FEASR, sul FSE, sul FCE, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 3/3/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

VISTI i Regolamenti delegati (UE) nn. 1048/2014 e 1049/2014 del 30 luglio 2014 della Commissione in tema di comunicazione, pubblicità e diffusione delle informazioni;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1929/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 90/2017 della Commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE) n. 2195/2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FSE, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati Membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 2016/2017 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 2195/2015 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FSE, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTI il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) e il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017, con il quale è stata adottata la riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Dir. Gen. per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017 che definisce la distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 marzo 2020 al n. 387, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Angelo Marano;

VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014, come modificato con Decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 febbraio 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007-2013 nell'ambito dei PON;

VISTO il PON Inclusione, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019 e da ultimo con Decisione C(2020) n. 1848 del 19 marzo 2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO l'Asse prioritario 3 "Sistemi e modelli d'intervento sociale" del citato PON "Inclusione", Azione 9.5.1, che prevede la realizzazione di "Azioni di contrasto dell'abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione e pre-scolarizzazione, nell'ambito della priorità di investimento 9ii – "L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom";

CONSIDERATO che il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co), adottato dall'Autorità di Gestione, individua la Divisione IV - Programmazione sociale. Segretariato della Rete della protezione e dell'inclusione sociale. Gestione e programmazione dei trasferimenti assistenziali. Politiche per l'infanzia e l'adolescenza - della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale come soggetto che concorre all'attuazione del PON – Asse III – Obiettivo specifico 9.5, linea di attività "Azioni di contrasto all'abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione e pre-scolarizzazione";

VISTO l'art. 8 del citato DM che individua tra i compiti della Divisione III "Autorità di Gestione dei programmi operativi in materia di FSE e FEAD: coordinamento, partecipazione e assistenza tecnica" della Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la funzione di Autorità di Gestione del PON Inclusione a valere sulle risorse del FSE nel periodo di programmazione 2014-20;

VISTO il Progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti e le relative Linee di attività per il Programma Operativo nazionale, definite per la realizzazione nelle Città metropolitane che hanno aderito al Progetto, degli obiettivi previsti dall'Azione 9.5.1 dell'Asse 3 del PON "Inclusione";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 340 del 28 luglio 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 29 agosto 2017 con il numero 1-1876, con il quale sono state ripartite, tra le Città aderenti al progetto, le risorse stanziare per l'attuazione del Progetto sperimentale per il contrasto della povertà educativa per gli anni 2017 - 2020 per l'importo complessivo triennale di euro 1.800.000,00, a valere sulle risorse dell'Asse 3 del PON Inclusione;

VISTE le Convenzioni di Sovvenzione stipulate con le Città aderenti al Progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020 che, in particolare, disciplinano i rapporti giuridici tra l'Autorità di Gestione ed il Beneficiario, per la realizzazione sul proprio territorio delle azioni indicate nel citato Progetto nazionale;

CONSIDERATI i risultati positivi del Progetto come illustrati nei report pubblicati sul sito dell'Istituto degli Innocenti, www.minori.gov.it evidenziandosi, in particolare, un aumento significativo del tasso di frequenza scolastica e del successo scolastico, oltre ad un miglioramento delle altre dimensioni del benessere, un significativo incremento delle scuole e degli studenti coinvolti, nonché il rafforzamento della struttura di governance e della rete territoriale;

CONSIDERATO che alla luce della citata sperimentazione, con la nota prot. n. 41/4615 del 9 giugno 2020 del Direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, il Ministero ha proposto alle Città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 ed, in particolare, alle Autorità urbane identificate nei Sindaci dei 14 comuni già capoluogo di Provincia cui corrispondono le costituite Città metropolitane l'estensione e il consolidamento della sperimentazione nell'ambito del "progetto sperimentale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti – seconda triennalità 2021 - 2023", in riferimento al quale sono state previste le azioni progettuali per l'inclusione dei bambini RSC;

VISTE le adesioni delle Città metropolitane pervenute in risposta alla citata nota e le informazioni

fornite da ciascuna Città relative al numero di bambini RSC da coinvolgere nell'attuazione della progettualità, nonché il numero di plessi scolastici, l'ordine delle scuole coinvolte, il numero di classi e il numero dei plessi;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 284 del 6 agosto 2020, così come modificato dal Decreto Direttoriale n. 307 del 17 settembre 2020, con cui il Direttore Generale della Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale autorizza il finanziamento del Progetto sperimentale per il contrasto della povertà educativa per gli anni 2021 - 2023 a favore delle città di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia, per una somma complessiva di euro 1.800.000,00 per il periodo 2021 – 2023, a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Asse 3;

VISTE le Convenzioni di Sovvenzione già stipulate con le Città aderenti al Progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti, elencate nella Tabella di cui all'Allegato 1 del presente decreto, per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020, che, in particolare, disciplinano i rapporti giuridici tra l'Autorità di Gestione ed il Beneficiario, per la realizzazione sul proprio territorio delle azioni indicate nel citato Progetto nazionale;

VISTI, in particolare, gli allegati D_bis ad ogni singola Convenzione di sovvenzione, che indicano le risorse annuali necessarie per la realizzazione dei Progetti nei territori, il cui importo totale include anche le risorse indicate all'art. 3, comma 1, lettera a), messe a disposizione come cofinanziamento al Progetto dalle singole Città;

CONSIDERATO che le risorse ammesse a finanziamento per le singole Convenzioni di Sovvenzione indicate nella Tabella di cui all'Allegato 1 sono inferiori a € 500.000,00.

TANTO PREMESSO

DECRETA

ARTICOLO 1

Per quanto in premessa indicato, si approvano le Convenzioni di Sovvenzioni per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001, stipulate tra il Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e i rappresentanti legali delle Città aderenti al Progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti, elencate nella Tabella di cui all'Allegato 1 del presente decreto per la realizzazione sul proprio territorio delle azioni indicate nel Progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti;

ARTICOLO 2

L'approvazione delle Convenzioni di Sovvenzione di cui all'art. 1 comporta l'impegno delle risorse assegnate ad ogni singola proposta progettuale e specificate nella medesima Tabella di cui all'Allegato 1, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, "PON Inclusione", Asse 3, che presenta la necessaria disponibilità, secondo quanto previsto dal Decreto n. 284 del 6

agosto 2020, così come modificato dal Decreto Direttoriale n. 307 del 17 settembre 2020.

È disposta altresì l'erogazione, a titolo di anticipo, di un importo pari al 15% del finanziamento assegnato ad ogni proposta progettuale ed indicato nella citata Tabella di cui all'Allegato 1, previa comunicazione da parte del Beneficiario dell'effettivo avvio delle attività così come previsto dall'art.7 delle suddette Convenzioni di Sovvenzione.

ARTICOLO 3

Le Convenzioni elencate nella Tabella di cui all'Allegato 1, comprensive dei relativi allegati, sono allegare al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante.

Il presente Decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma,

Il Direttore Generale

Angelo Marano

*Documento firmato digitalmente
secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"*

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

Allegato 1)

PON Inclusione - ASSE 3 – Obiettivo specifico 9.5 Linea di attività “Azioni di contrasto all’abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione e pre-scolarizzazione” Decreto di approvazione Convenzioni di sovvenzione con finanziamento inferiore a € 500.000,00 Erogazione del 15% dell’importo assegnato a titolo di anticipo

Città	Importo assegnato ed impegnato a valere sul PON Inclusione	Importo cofinanziato dalla Città	Valore complessivo del progetto	Importo anticipo da erogare (15% dell’importo assegnato a valere sul PON Inclusione)
Bari	88.662,00	45.000,00	133.662,00	13.299,30
Bologna	211.044,00	45.000,00	256.044,00	31.656,60
Cagliari	84.790,00	45.000,00	129.790,00	12.718,50
Firenze	292.130,00	45.000,00	337.130,00	43.819,50
Genova	101.674,00	45.000,00	146.674,00	15.251,10
Messina	85.435,00	45.000,00	130.435,00	12.815,25
Milano	103.610,00	45.000,00	148.610,00	15.541,50
Napoli	111.676,00	45.000,00	156.676,00	16.751,40
Palermo	78.983,00	45.000,00	123.983,00	11.847,45
Reggio Calabria	153.617,00	45.000,00	198.617,00	23.042,55
Roma	203.193,00	45.000,00	248.193,00	30.478,95
Torino	115.332,00	45.000,00	160.332,00	17.299,80
Venezia	169.855,00	45.000,00	214.855,00	25.478,25